

Causa/No

19-02-2015

ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI
Depositato in Data
11 FEB. 2015
Prot. No 1835



TRIBUNALE DI BARI

Prof. 464

IL PRESIDENTE

Ai Giudici Professionali ed Onorari che nel Tribunale di Bari

esercitano funzioni giurisdizionali civili

Al Dirigente Amministrativo del Tribunale di Bari

Ai Direttori Amministrativi delle Cancellerie Civili e della Cancelleria Lavoro

del Tribunale di Bari

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari

In relazione ad incertezze sorte di recente circa le regole del processo civile telematico valevoli per il Tribunale di Bari ed in ricezione delle conclusioni alle quali si è pervenuti in riunione tenutasi il 6 febbraio 2015, alla quale hanno partecipato lo scrivente, Presidenti delle Sezioni Civili, il Presidente della Sezione Lavoro, Referenti di due Articolazioni della Sezione Stralcio, il Dirigente Amministrativo, Direttori Amministrativi di Cancellerie Civili, vengono fornite le seguenti indicazioni.

Il Ministero della Giustizia ha decretato attivazione del processo civile telematico presso il Tribunale di Bari dal 15 dicembre 2010 per i procedimenti delle esecuzioni civili immobiliari, dal 15 febbraio 2013 per i procedimenti fallimentari e prefallimentari, dal 15 luglio 2013 per specifici atti e documenti di parte, espressamente indicati (comparsa di risposta, comparsa di intervento, comparsa conclusionale e memoria di replica, elaborati ctu, memorie autorizzate dal giudice, scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc) e per i procedimenti di contenzioso civile, ingiunzione, lavoro, volontaria giurisdizione.

Ne consegue che nel Tribunale di Bari il deposito degli atti introduttivi dei giudizi, allo stato, va eseguito soltanto in forma cartacea e si autorizzano le cancellerie competenti a rifiutare deposito di tali atti in via telematica.

Invece dal 31 dicembre 2014, in adempimento degli obblighi fissati dal d.l. 179/2012 conv. in legge 221/2012 e dal d.l. 90/2014 conv. in legge 114/2014, puntualizzati in circolare del Ministero della Giustizia

del 28 ottobre 2014 , il deposito degli atti endoprocessuali è consentito soltanto mediante invio telematico, fatta eccezione per gli atti delle parti non costituite a mezzo di difensore , ed il deposito eseguito in forma cartacea va rifiutato .

Sono fatte salve ovviamente situazioni di non funzionamento del sistema (server) , anche con riconoscimento di facoltà di remissione in termini ; a riguardo difficoltà e problemi riguardano in particolare le Articolazioni della Sezione Stralcio .


Per facilitare l'esame delle istanze ed accelerare le decisioni , si ravvisa l'opportunità – esigenza della allegazione da parte dei difensori di copie informali degli atti – documenti depositati telematicamente (cosiddette copie di cortesia) , sottoposte alla regolamentazione di cui al § 4 della menzionata circolare ministeriale , particolarmente utili per le richieste di decreti ingiuntivi .

Si evidenzia infine che , adempiendosi all'obbligo stabilito dal penultimo comma del § 1 della circolare 28 ottobre 2014 , si è provveduto a richiedere al Ministero della Giustizia abilitazione del Tribunale di Bari per la ricezione in via telematica anche degli atti introduttivi dei giudizi civili .

La presente nota è trasmessa al Consiglio dell'Ordine Forense per informare gli iscritti .

Bari 9 febbraio 2015 .

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE


VITO SAVINO